



## VERBALE

### DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29.04.2024

#### **OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC). PRESA D'ATTO PEF 2022-2025 SECONDO PERIODO REGOLATORIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2024 - RINVIO.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale avv. Sara Francescangeli.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Iole Tommasini.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta gli assessori Altamura, Aniello, Bordoni, Cardinali, Corridore, Iapadre, Maggi, Renzi, Schenardi.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 14,24) con sistema di rilevazione elettronica, risultano: PRESENTI 26 ASSENTI 7

Il Sindaco Stefano Bandecchi PRESENTE

BATINI Claudio	Presente	MASSELLI Orlando	Presente
CECCONI Marco Celestino	Presente	MENGARONI Federica	Presente
COLASANTI Andrea	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CONSALVI Ivano	Presente	PASSONI Agnese	Presente
FABRIZI Cinzia	Presente	PASTURA Roberto	Presente
FEDERIGHI Raffaello	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Assente
FERRANTI Francesco Maria	Assente	PRIMIERY Danilo	Assente
FILIPPONI Francesco	Presente	PROIETTI Maria Grazia	Presente
FIGLIOLI Claudio	Assente	PROIETTI TROTTI Elena	Assente

FORTUNATI Ilenia	Presente	SALINETTI Alessandra	Presente
FORTUNATI Riccardo	Assente	SEVERONI Marina	Assente
FRANCESCANGELI Sara	Presente	SPINELLI Pierluigi	Presente
FRANCUCCI Massimo	Presente	STERLINI Andrea	Presente
GAMBINI Maria Elena	Presente	TREQUATTRINI Sandro	Presente
KENNY Jose Maria	Presente	TRIPPINI Roberta	Presente
MARCHETTI Massimiliano	Presente	VERDECCHIA Guido	Presente

Il Presidente apre la trattazione del **punto 6 (ex 5) all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta:

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE prot. n. 67465 del 22.04.2024**

**DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI**

**OGGETTO: Tariffa Corrispettiva (TARIC). Presa d'atto Pef 2022 -2025 secondo periodo regolatorio e approvazione delle tariffe 2024**

**ASSESSORE PROPONENTE: BILANCIO - FINANZE – PATRIMONIO – FONDI E FINANZIAMENTI – CULTURA – TURISMO – EVENTI VALENTINIANI**

**DOT.SSA MICHELA BORDONI**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l' Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "*chi inquina*

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

*paga*”,

- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l’approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;
- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito “*l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L’AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile*”;
- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all’AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell’articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);
- l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, in particolare prevedendo all’art. 6, rubricato “*Procedure di approvazione*”, che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “*... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “*...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la sopra richiamata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n.443, costituisce la prima parte dell’intervento previsto dall’Autorità di regolazione in materia di “*metodo tariffario*”, riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;
- con delibera n. 363 del 3.8.2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 nell’ambito del quale ARERA ha ritenuto opportuno provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, introducendo altresì, al punto 4.2, i criteri per la fissazione del limite di incremento tariffario.

#### ***Dato altresì atto che:***

- In data 16.4.2024 l’Assemblea dei Sindaci approvava con deliberazione n. 4 pari data la validazione dei PEF TARIC per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1) dando atto che gli stessi risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione ed in coerenza con la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e che sono costituiti dalla seguente documentazione:

A) piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 (Allegato2);

B) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023 (Allegato 3);

on PEC prot. 65846 del 18.4.2024 AURI (Allegato 1) trasmetteva la suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 dell' 16.4.2024 avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

**Richiamate** le "Linee guida interpretative MEF del 29.12.2020 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

**Visto** l'Allegato alla relazione - PEF 2024 MTR ARERA – Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento parimenti allegata;

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da ASM Terni Spa e il CNS- Consorzio nazionale servizi Società cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014), in forza di contratto sottoscritto dal Comune di Terni rep. 15366 in data 26.6.2014, avente scadenza il 26.6.2029;

**Visto** il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 300 in data 5.5.2009 ai sensi della legge regionale n.11/2009 e ss.mm. e ii;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- l'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, secondo cui: All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine

*per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».*

**Dato atto** che in applicazione , tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.1.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti negli anni di riferimento 2022-2025 (assunto quale benchmark di riferimento) relativamente al Comune di Terni è complessivamente pari ad €cent/kg 39,13, come risulta dal prospetto PEF 2022 - 2025;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

**Dato atto** dei seguenti dati di riferimento contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione:

- Totale "Costi Efficienti " MTR 2024 prima dell'applicazione del tetto: €. 23.701.782,00 di cui: €.23.701.782,00 per costi sostenuti dal gestore e €. 0,00 per costi sostenuti dal Comune;
- Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita (corrispondenti al "Tetto ai costi ammissibili del PEF"): €. 23.701.782,00;
- PEF 2024 FINALE, al lordo delle detrazioni: €. 23.701.782,00 di cui: €. 13.603.502,00 per costi variabili (Tv) e €. 10.098.279,00 per costi fissi (Tf);
- Incremento % del PEF2024 rispetto al PEF2023 2,39 % (Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p: 6,37%)

**Dato altresì atto che:**

- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo da parte del MIUR per il 2024, non ancora incassato dal Comune, verrà destinato al gestore a detrazione dell'importo complessivo dell'entrata tariffaria riportata nel PEF;
- in fase di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 il gestore potrà utilizzare, quale riferimento per il calcolo tariffario, l'importo del contributo MIUR del 2023, fatti salvi i relativi riallineamenti a congruaggio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è stato pari ad euro 118.092,53;

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, ai sensi del quale “... il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie

*imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

**Rilevato che:**

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
  - a) 37,50% domestiche;
  - b) 62,50 % non domestiche

**Tenuto conto che** le dotazioni dei contenitori distribuite all'utenza e il numero degli svuotamenti minimi incidono sulla ripartizione dei costi variabili; ne deriva la seguente ripartizione complessiva:

- 57% a carico delle utenze domestiche;
- 43% a carico delle utenze non domestiche.

**Dato atto** dei seguenti criteri generali proposti dal gestore per il calcolo delle tariffe corrispettive, come da comunicazione prot. asm 3816 del 19.4.2024 acquisito al protocollo dell'ente al n. 66803 del 20.4.2024 (Allegato 4):

- Invarianza, rispetto al 2023, dei coefficienti K utilizzati per il calcolo della QF e per la ripartizione dei conferimenti delle utenze condominiali;
- Attribuzione convenzionale di un contenitore per il rifiuto indifferenziato pari a 40 litri, per le utenze NON DOM presenti in utenze aggregate o condomini, e quindi non dotate di contenitori propri;
- Stima produzione dei rifiuti indifferenziati nel Comune di Terni pari a quella prevista per l'anno 2023 (ultimo dato ufficiale disponibile);
- Fattore di conversione/riempimento Kg/lt determinato sulla base dei dati statistici a disposizione del Gestore;
- riduzione del 50% della QVb (quota variabile base) per le utenze non domestiche ubicate in area vasta.

La ripartizione tariffaria segue i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 269 del 30.12.2020 e smi;

**Visto** l'articolo 25 del "Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.269 del 30.12.2020 e smi, il quale stabilisce che il Comune ha la facoltà di deliberare agevolazioni di carattere sociale o economico, attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, precisando altresì la tipologia di tali agevolazioni, l'importo e la modalità di erogazione;

**Dato atto** che le agevolazioni per le utenze in situazioni di difficoltà e disagio economico sono state previste nel bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 22 dicembre 2023, quantificate in un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere sul capitolo n. 940 centro di costo n. 1173;

**Rilevato** che ai sensi dell'art.25 del regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 269 del 30.12.2020 e smi, le riduzioni tariffarie per le utenze disagiate possano essere stanziare per un importo massimo pari ad € 250.000,00 per l'annualità 2024, come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 22 dicembre 2023 sopra richiamata;

**Tenuto conto** che risultano previste dal gestore per il 2024 le riduzioni per le utenze disagiate ripartite secondo il riepilogo che segue:

TIPOLOGIA	IMPORTO	PERCENTUALE
DISABILI	28.575,39 €	11%
REDDITO MINIMO	200.072,70 €	80%
FAM NUMEROSE	21.351,91 €	9%
<b>TOTALE</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>100%</b>

**Dato atto altresì che:**

- Il servizio di gestione dei rifiuti si estende anche alle aree attigue al sito turistico della Cascata delle Marmore (belvedere inferiore e superiore), e consiste in attività di spazzamento stradale, svuotamento cestini, prelievo dei rifiuti prodotti dal sito turistico e relativo avvio a recupero/smaltimento, rimozione rifiuti abbandonati, pulizia delle erbe infestanti su strade e marciapiedi attigui al sito turistico;
- Il consistente aumento dei visitatori registrato negli ultimi anni ha determinato la necessità di rafforzare i servizi di gestione dei rifiuti, sia per quanto attiene i quantitativi prodotti, sia per le frequenze di intervento (in particolare: spazzamento e svuotamento cestini), anche nei giorni festivi, durante i quali si registra il maggior numero di visitatori;
- A tal fine, sono state previste, nel bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 112 del 22 dicembre 2023, previsioni di spesa pari ad € 100.000,00 a valere sul capitolo n.574 centro di costo n.220.

**Visti:**

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”*.
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, che prevede che il bilancio di previsione sia obbligatoriamente approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del DL n. 228/2021 secondo cui A” decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, secondo cui: All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Dato atto che** il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta;

**Vista** l'istruttoria preventiva con esito favorevole della Direzione Economia e lavoro – Promozione del territorio acquisita con atto prot. 67002 del 22.4.2024;



**Visti** il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente della Direzione Ufficio Unico delle Entrate Comunali ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Governo societario, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in data 23.06.2021;

**Tenuto conto che** la presente proposta è inviata all'organo di revisione per acquisire il prescritto parere nell'ambito comunque dei documenti di programmazione dell'ente in quanto riferita ad una entrata avente natura patrimoniale riscossa direttamente dal gestore;

**Ritenuto** comunque necessario acquisire il parere dell'organo di revisione dei conti;

**Richiamate:**

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n.363/2021/R/rif;
- la deliberazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

**Ritenuto** necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

***PROPONE***

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. Di dare atto che con deliberazione del 16.4.2024 l'Assemblea dei Sindaci di AURI ha validato il PEF 2022-2025 per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1), elaborato nel rispetto della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i e corredato dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione ed in coerenza con la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e che sono costituiti dalla seguente documentazione:
  - a. piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 (Allegato2);
  - b. relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023 (Allegato 3);
2. Di approvare le tariffe TARIC 2024, elaborate dal gestore e calcolate in base al PEF in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 269 del 30.12.2020 e smi (Allegato 4, quale parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. Di dare atto, ai fini della comunicazione ad ARERA, coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, che il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2023 è pari ad euro 118.092,53 e verrà utilizzato dal gestore quale riferimento per il calcolo tariffario 2024, fatti salvi i relativi riallineamenti a conguaglio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
4. Di stabilire, ai sensi dell'art.25 del regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 269 del 30.12.2020 e smi, che le riduzioni tariffarie per le utenze disagiate possano essere stanziare - come da bilancio di previsione 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio n. 112 del 22.12.2023 - per un importo massimo pari ad € 250.000,00 tenuto conto che risultano previste dal gestore per il 2024 riduzioni come segue:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PERCENTUALE</b>
DISABILI	28.575,39 €	11%
REDDITO MINIMO	200.072,70 €	80%
FAM NUMEROSE	21.351,91 €	9%
<b>TOTALE</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>100%</b>

5. Di dare atto che per il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti per le aree attigue al sito turistico della Cascata delle Marmore (belvedere inferiore e superiore), nel bilancio di previsione 2024-2026 - annualità 2024 - approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 23 dicembre 2023, è stato previsto - a copertura degli extra costi come in premessa specificati - un impegno di spesa pari ad € 100.000,00 a valere sul capitolo n.574 centro di costo n.220;
6. di dare atto, che il presente provvedimento comporta riflessi contabili diretti e indiretti, come esposti nei documenti di programmazione, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Per l'istruttoria tecnica

IL DIRIGENTE della Direzione Ufficio Unico

delle Entrate Comunali

Dott. Claudio Carbone

L'assessore

Dott.ssa Michela Bordoni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 67465 del 22.04.2024;
- dato atto che la proposta in oggetto è stata illustrata dall'assessore Bordoni nella seduta di Giunta del 24.04.2024;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal Dirigente della direzione Ufficio Unico delle Entrate Comunali dott. Claudio Carbone ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità contabile "favorevole" espresso dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 90 del 24.04.2024;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

**Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Bordoni che presenta anche il seguente emendamento a firma di alcuni Consiglieri di Alternativa Popolare:**

**Emendamento alla proposta di deliberazione ad oggetto “ Tariffa Corrispettiva (TARIC). Presa d’atto Pef 2022 -2025 secondo periodo regolatorio e approvazione delle tariffe 2024”.**

**Proponente Consigliere Guido Verdecchia**

Con nota protocollo n. 71233 del 29/4/2024, la Società Asm Terni Spa ha comunicato che per mero errore materiale dovuto al sistema di elaborazione delle tariffe, il numero dei conferimenti minimi di indifferenziato devono essere inferiori del 3% circa rispetto a quelli indicati nella precedente comunicazione. Di conseguenza, si rende necessario emendare la proposta di delibera in oggetto, con la sola sostituzione dell’allegato 4, rimanendo di fatto invariata la proposta.

IL CONSIGLIERE  
GUIDO VERDECCHIA SR.



Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed intervengono, come da registrazione e trascrizione integrale della seduta disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Orsini, il sindaco Bandecchi, Kenny, Filipponi e il dott. Catalani dell’ASM invitato in audizione dal Presidente per rispondere alle questioni poste nel corso della discussione, Verdecchia, Orsini che chiede ulteriori chiarimenti ai quali fornisce risposte il dott. Catalani e Masselli.

Il sindaco Bandecchi interviene sull’ordine dei lavori e chiede il rinvio del punto in oggetto.

Interviene il consigliere Filipponi che si dichiara d’accordo al rinvio del punto.

Escono dall’aula i consiglieri Pastura Roberto (ore 15,22), Cecconi Marco Celestino (ore 15,24), Masselli Orlando (ore 15,24) e Fabrizi Cinzia (ore 15,24): i presenti sono 22.

Il Presidente pone in **votazione il rinvio del punto in oggetto** che è **approvato** all'unanimità (Bandecchi Stefano, Batini Claudio, Colasanti Andrea, Consalvi Ivano , Federighi Raffaello, Filipponi Francesco, Fortunati Iliara, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Kenny Jose Maria, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica , Orsini Valdimiro, Passoni Agnese, Proietti Maria Grazia, Salinetti Alessandra , Spinelli Pierluigi, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro, Trippini Roberta, Verdecchia Guido) su 22 componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica.

Sono le ore 15,25 la seduta è sciolta.

\*\*\*\*\*

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA È' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Sara Francescangeli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Iole Tommasini